


Registro generale N. 375 del 12 2 LUG. 2014



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 6 : Demografica e Legale .

Determinazione del responsabile del servizio

N. 24 / A.6 del registro

Data **15.07.2014**

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore dell'Agenzia delle entrate di Palermo 2, quale pagamento per avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni relativo all'omessa registrazione della sentenza n. 1271/2011 (giudizio Montalto Paola ed altri).-

Il giorno 15 luglio 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta dott.ssa Valeria G. D'Acquisto, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'atto di citazione del 9 dicembre 2006, in atti, notificato a questo Ente in data 11 dicembre 2006 a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Termini Imerese, acclarato al protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 39040, con il quale la sig.ra Montalto Paola ed altre, tutte rappresentate e difese dall'avv. Elio Ferrara, presso il cui studio di Palermo, nella via Bari n. 28, erano elettivamente domiciliate, citavano il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore* innanzi la Corte d'Appello di Palermo all'udienza del 6 aprile 2007;



Visto che con il prefato atto, il cui contenuto si intende richiamare integralmente *per relationem*, le attrici, sopra menzionate, invitavano il Comune a costituirsi in cancelleria nei termini di legge e a comparire all'udienza su indicata, dinanzi al Giudice designato, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini avrebbe implicato le decadenze previste dalla legge e che in caso di mancata costituzione la causa sarebbe proseguita in contumacia;

Visto che con il precitato atto di citazione le ricorrenti chiedevano, tra l'altro, *reiectionis adversis*, quanto segue:

- a) Accogliere per la forma la presente opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione comunicata alle attrici con gli atti in premessa indicati;
- b) determinare la giusta indennità di espropriazione, nonché quella di occupazione, spettante alle attrici per le superfici occupate oggetto del procedimento espropriativo;
- c) condannare il Comune di Misilmeri al pagamento delle predette indennità, con condanna alle spese e competenze di difesa;
- d) In via istruttoria - ammettere consulenza tecnica d'Ufficio conferendo mandato al nominando C.T.U. di accertare le superfici occupate dal Comune di Misilmeri, nonché l'indennità di espropriazione e quella di occupazione spettante alle attrici.

Vista la nota prot. n. 40020 del 18 dicembre 2006, in atti, con la quale lo scrivente Ufficio richiedeva all'Ufficio Tecnico Comunale, al tempo competente per materia, la redazione di una relazione dettagliata sulla fattispecie di che trattasi, onde supportare l'eventuale costituzione in giudizio;

Vista la nota prot. n. 937 del 10 gennaio 2007, in atti, con la quale l'Ufficio Tecnico Comunale faceva pervenire la relazione sulla fattispecie, richiesta con la sopra citata nota;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 1 marzo 2007, esecutiva a norma di legge, con la quale l'Amministrazione *pro tempore* si determinava a resistere al giudizio *de quo*, nonché a nominare l'Avv. Chiara Previti del foro di Palermo, quale legale dell'Ente;



Visto che il giudizio sopra citato, si è concluso con Sentenza n. 1271/2011, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, in data 6 luglio 2011 e depositata in cancelleria il 12 ottobre 2011, in atti, con la quale il precitato Organo, *definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Montalto Paola, Giannone Maria Flavia, Giannone Giuseppa e Giannone Rosa Maria con atto di citazione del giorno 11 dicembre 2006, ha determinato in complessivi € 75.860,29, la somma dovuta dal Comune di Misilmeri per l'occupazione e l'espropriazione degli immobili contrassegnati dalle particelle 375, 374, 206 e 376 del foglio 5 del Comune di Misilmeri, oggetto dei lavori di sistemazione stradale approvati con delibera n. 309 del 5 novembre 1999 della Giunta Municipale del medesimo Comune.....Ha condannato il Comune di Misilmeri, inoltre, alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalle attrici, liquidate d'ufficio in complessivi € 7.200,00 di cui € 5.300,00 per onorari e competenze oltre IVA e CPA come per legge, ed € 1.900,00, per spese;*

Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni, all'uopo inoltrato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Palermo 2 – acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 3 giugno 2014, al n. 18064, con il quale la predetta Agenzia ha chiesto a questo Comune il versamento della somma di € 2.392,75, quale imposta di registro ed accessori, per la omessa registrazione della sentenza n. 1271/2011, più volte citata;

Considerato infine dover provvedere al pagamento della predetta somma di € 2.392,75, giusta sentenza n. 1271/2011, onde evitare ulteriore aggravio di spesa a carico di questo Comune;

Ritenuto, pertanto, poter procedere all'impegno di spesa e relativa liquidazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta in questione, per l'importo complessivo di 2.392,75;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Determina

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente ritrascritti:

- a) Impegnare, liquidare e pagare, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Palermo 2 la somma complessiva di € 2.392,75, mediante versamento con modello F23, relativa alla omessa registrazione della sentenza n. 1271/2011, più volte richiamata;
- b) Imputare il superiore esito di € 2.392,75, sull'intervento codice 1.01.02.03, cap. Peg 124 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo Peg del bilancio 2013 presentava la stanziamento definitivo di

€ 150,000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni per € lit. 580,32 ;

- c) Dare atto inoltre che il superiore impegno viene assunto nel rispetto del 3° comma dell'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile.



Ord. n. 2641
Suppl. 26/11/14

Il Funzionario Responsabile
(dott.ssa Valeria D'Acquisto)

Visto di regolarità contabile *DD n. 24 del 15/1/14*

Il/la sottoscritto/a *dott. re Franco Kies*, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria

[Firma]
(dott.ssa Bianca Fici)

(Timbro e firma)

L.i. *17.07.2014*



Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

L.i. _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il **30 LUG. 2014**
Defissa il **10 AGO. 2014**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **30 LUG. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
